

Whistleblowing: aspetti penali sostanziali e processuali

Avv. Fabio Cagnola
Avv. Riccardo Lucev



Struttura della presentazione

- **PARTE PRIMA**
Analisi normativa: la legge 179/2017
- **PARTE SECONDA**
Analisi giurisprudenziale
- **PARTE TERZA**
Aspetti penali sostanziali: quali responsabilità per il whistleblower?
- **PARTE QUARTA**
Aspetti penali processuali

PARTE PRIMA

Analisi normativa: la legge 179/2017

La legge 179/2017

Si compone di **tre articoli**:

- Art. 1: WB nel settore pubblico, nuovo art. 54-*bis* d.lgs. 165/2001 (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*)
- Art. 2: WB nel settore privato, nuovi commi all'interno dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 (*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*)
- Art. 3: Disposizioni comuni (*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale*)

La legge 179/2017

PUBBLICO vs. PRIVATO: presupposti del whistleblowing

	Settore pubblico (art. 1)	Settore privato (art. 2)
Chi	“il pubblico dipendente”	“i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001”
A che scopo	“nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”	“a tutela dell’integrità dell’ente”
Cosa	“segnala condotte illecite”	“segnalazioni circostanziate di 1. condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 2. violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente”
Su che basi	“di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”	“di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”

†

La legge 179/2017

PUBBLICO vs. PRIVATO: tutele offerte al whistleblower

	Settore pubblico (art. 1)	Settore privato (art. 2)
Tutele specifiche	<ul style="list-style-type: none">• tutele lavoristiche (<i>rinvio</i>)• l'identità del segnalante non può essere rivelata; nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale	<ul style="list-style-type: none">• tutele lavoristiche (<i>rinvio</i>)• è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione
Esclusioni specifiche delle tutele	“tutele non garantite se accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”	/

La legge 179/2017

TUTELE COMUNI al settore pubblico e privato

	Art. 3: Tutele comuni
Presupposto oggettivo	segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis/art. 6
Presupposto soggettivo	nel perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni
Quale tutela?	costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile
Esclusione soggettiva della tutela (comma 2)	non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata
Esclusione oggettiva della tutela (comma 3)	costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine

La legge 179/2017

La segnalazione rilevante: possibili questioni interpretative

“in ragione delle funzioni svolte”

Possibile parallelismo con il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) di *“un reato di cui ha avuto notizia **nell’esercizio o a causa delle sue funzioni**”*

→ *“nell’esercizio”* = **concomitanza** con l’espletamento della funzione

→ *“a causa”* = **rapporto di consequenzialità** tra la notizia ricevuta e l’espletamento della funzione

Tale secondo concetto può essere applicato, per equivalenza, all’espressione *“in ragione delle funzioni svolte”*.

La legge 179/2017

La segnalazione rilevante: possibili questioni interpretative

Il divieto di “*modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell’illecito*”

Criticabile riferimento alle “*finalità*” del whistleblower (difficilmente accertabili), meglio prediligere un’impostazione **obiettiva**:

- i. il whistleblower non deve avere un interesse personale alla segnalazione e se lo ha lo deve indicare;
- ii. deve in ogni caso segnalare rispettando le modalità imposte dai canali messi a disposizione dall’azienda (ad es., rispettando i canoni di riservatezza per non ledere immotivatamente la tutela del segreto). Utile in tal senso il riferimento normativo al fatto che il whistleblower non debba mai comunicare “*al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine*”.

La legge 179/2017

La segnalazione rilevante: possibili questioni interpretative

Le esclusioni soggettive (art. 3, comma 2)

La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia **in ragione di un rapporto professionale o di assistenza** con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

- Interpretazione restrittiva o estensiva?
- È necessario un mandato formalizzato? In caso ad es. di servizi legali **no**: la deontologia forense impone la riservatezza anche su contatti avuti con l'assistito prima del (e a prescindere dal) mandato formale.

La legge 179/2017

La segnalazione rilevante: possibili questioni interpretative

La “giusta causa” di rivelazione del segreto

La giusta causa opera per ... quali reati?

- segreto d'ufficio (art. 326 c.p.)
- segreto professionale (art. 622 c.p.)
- segreto scientifico ed industriale (art. 623 c.p.)
- violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.)

Dogmaticamente, sembra una causa di giustificazione o scriminante. Vi si potrebbe ravvisare un'ipotesi speciale di art. 51 c.p., ossia di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere “*imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell'autorità*”: più precisamente, l'esercizio di un diritto, dato che di dovere in tema di whistleblowing non si può tecnicamente parlare (nessuna norma giuridica né nessun ordine legittimo dell'autorità prescrivono il whistleblowing come obbligatorio).

PARTE SECONDA

Analisi giurisprudenziale

Analisi giurisprudenziale

I precedenti della Cassazione (penale) sulla legge 179/2017 sono, ad oggi, solo **tre**:

- Cass. Pen., Sez. VI, 31 gennaio-27 febbraio 2018, nn. 9041 e 9047
- Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio-26 luglio 2018, n. 35792

Esaminando le sentenze, andremo a “distillare” quali sono i principi di diritto che sinora la giurisprudenza penale di legittimità ha affermato in materia di whistleblowing, a completamento del dato normativo che sopra abbiamo esaminato.

Analisi giurisprudenziale

Cass. Pen., Sez. VI, 31 gennaio-27 febbraio 2018, nn. 9041 e 9047

Sul solo relativo anonimato del whistleblower e sul conseguente valore probatorio delle sue dichiarazioni

- *quanto ai gravi indizi di colpevolezza, del tutto correttamente il Tribunale napoletano ha valutato l'esposto interno all'Agenzia del Territorio di (...), il cui autore è stato individuato nel dipendente B.R., come **pienamente utilizzabile** ai fini dell'integrazione del requisito medesimo;*
- *il contenuto delle rivelazioni del "whistleblower" non costituisce mero spunto investigativo, bensì assurge al rango di **vera e propria dichiarazione accusatoria**, cui si sommano le (valorizzate) risultanze degli accertamenti compiuti dalla detta Direzione Centrale Audit, aventi valenza di riscontro;*
- *ciò in quanto il c.d. "canale del whistleblowing", deputato alla segnalazione di possibili violazioni commesse da colleghi e di cui si è avvalso il detto B., realizza "un sistema che garantisce la **riservatezza** del segnalante nel senso che il dipendente che utilizza una casella di posta elettronica interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di firmarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie credenziali ed è quindi **individuabile seppure protetto**";*
- *l'anonimato del denunciante - che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità - **opera unicamente in ambito disciplinare, mentre (...) in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale non vi è alcuno spazio per l'anonimato**, in tal senso essendo significativa la recentissima modifica del detto art. 54-bis, di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un'efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, "Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p."*

Analisi giurisprudenziale

Cass. Pen., Sez. VI, 31 gennaio-27 febbraio 2018, nn. 9041 e 9047

- Quindi, un primo importante principio di diritto: il whistleblower è un dichiarante, potenzialmente un **testimone**, che ha un diritto all'anonimato solo relativo (ossia, in termini di un riserbo sulle sue generalità) e limitato (ossia, valido solo in sede di procedimento disciplinare, ma non in sede penale).
- In sede penale, **il diritto di difesa dell'incolpato prevale sul diritto alla riservatezza del whistleblower**: quest'ultimo può quindi essere chiamato in tribunale a ribadire oralmente il contenuto della propria segnalazione.
- Una notazione: tutta la giurisprudenza sinora disponibile è in materia di pubblico impiego, e le argomentazioni contenute in queste sentenze citano espressamente l'art. 1 legge 179/2017; l'art. 2 (sull'ambito privato) non ripropone il riferimento all'art. 329 c.p.p., ma deve comunque ritenersi che il principio di diritto qui enunciato valga **anche per il whistleblowing in ambito privatistico** (del resto, la *ratio* di tutela del diritto di difesa dell'incolpato è la medesima).

Analisi giurisprudenziale

Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio-26 luglio 2018, n. 35792

Sui limiti entro i quali è penalmente lecito segnalare

- ritenuto integrato il reato di **accesso abusivo a sistema informatico** da parte di un imputato (il whistleblower) che vi si era introdotto con le password di altra dipendente e aveva elaborato un falso documento di fine rapporto, a nome di persona che non aveva mai prestato servizio presso l'amministrazione, cancellandolo subito dopo la compilazione, al fine di poter condurre un'investigazione "personale" poi sfociata nel whistleblowing contro un collega;
- la difesa del whistleblower ha invocato la scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), dato che ci si trovava in un contesto di pubblico impiego;
- la Cassazione ha respinto questa argomentazione perché *"la normativa citata si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre **non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni**, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge"*;
- *l'insussistenza dell'invocata scriminante dell'adempimento del dovere è fondata sui medesimi principi che, in tema di "agente provocatore", giustificano esclusivamente la condotta che non si inserisca, con rilevanza causale, nell' iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale*;
- La Cassazione ha quindi confermato l'antigiuridicità del fatto contestato.

Analisi giurisprudenziale

Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio-26 luglio 2018, n. 35792


Cosa insegna questa sentenza...

- che il whistleblower non può assumere iniziative illecite al fine di poter compiere la propria segnalazione (quale una impropria investigazione privata o la violazione di un sistema informatico);
- una sua tutela è infatti configurabile solo nella misura in cui egli si muova entro i presupposti dettati dalla legge 179/2017 e, più in generale, nel rispetto della legge (soprattutto penale);
- in caso di violazione della legge penale il whistleblower non sarà ammesso a giustificarsi invocando di avere adempiuto ad un dovere (art. 51 c.p.), in quanto nessuna norma giuridica consente di affermare che oggi la disciplina sul whistleblowing ponga un dovere giuridico.

PARTE TERZA

Aspetti penali sostanziali

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?



Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Una responsabilità penale può discendere innanzitutto dal **contenuto** della segnalazione:

- **Calunnia (art. 368 c.p.):** *“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta, istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne (...) incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”*. La pena è da 4 a 12 anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
- **Diffamazione (art. 595 c.p.):** *“Chiunque (...) comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Ipotesi aggravate prevedono aumenti di pena fino a 3 anni di reclusione.*

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Ipotesi di responsabilità per calunnia

- Se il *whistleblower*, attraverso una falsa segnalazione posta in essere con dolo circa l'innocenza dell'accusato, induce in errore l'Organismo di Vigilanza (o altro organo con potere di denuncia all'Autorità Giudiziaria), in modo tale che quest'ultimo sia indotto a riportare la falsa accusa all'Autorità Giudiziaria, il whistleblower stesso potrà essere ritenuto responsabile del reato di calunnia (ex artt. 48, 368 c.p., tramite la disciplina del c.d. "autore mediato" del reato).
- Per la sussistenza del reato, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente il pericolo dell'iscrizione di un procedimento penale a carico dell'accusato e la consapevolezza della sua innocenza.
- Pare doversi escludere, invece, che la falsa segnalazione possa rappresentare una "simulazione di tracce del reato" ai fini di una calunnia *reale* (art. 368 c.p., seconda parte): la segnalazione si limita infatti a riportare un falso contenuto senza immutare in alcun modo la realtà (diverso sarebbe, invece, ove per esempio si corredasse la segnalazione con falsi documenti costruiti ad arte per corroborare l'accusa).

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Ipotesi di responsabilità per diffamazione

Si impone una distinzione preliminare:

- (i) il *whistleblower* riporta un fatto vero;
- (ii) il *whistleblower* riporta un fatto falso.

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Ipotesi di responsabilità per diffamazione

(i) Se il *whistleblower* riporta un fatto vero ...

L'art. 596 c.p. vieta la c.d. *exceptio veritatis*, ossia la difesa da un'accusa di diffamazione che sia basata sul sostenere che il fatto riferito è vero.

Tuttavia ...

... la giurisprudenza interpreta restrittivamente questo divieto (Corte Cost. 175/1971; Cass. Pen., 41414/2016) → deve ritenersi ammessa la prova liberatoria sulla verità del fatto ogniqualvolta l'autore della presunta diffamazione abbia agito nell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. “e, quindi, non solo nell'ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista, ma **in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica**” (v. anche Cass. Pen., 1369/2008)

Quindi ...

... a tutela del whistleblower che riporta un fatto vero sembra configurabile in via interpretativa la **scriminante ex art. 51 c.p. dell'esercizio di un diritto di critica legittimo (= riconosciuto e tutelato dall'ordinamento)** (*ratio* coerente con quella che sta alla base dell'art. 3 legge 179/2017)

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Ipotesi di responsabilità per diffamazione

(ii) Se il *whistleblower* riporta un fatto falso...

Si impone un'ulteriore sotto-distinzione:

- (a) se lo fa agendo in buona fede;
- (b) se lo fa agendo in mala fede.

La responsabilità penale potrebbe essere affermata solo con riferimento al caso *sub* (b), laddove si riuscisse a dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Una responsabilità penale può discendere poi dalle modalità della segnalazione e/o dalle attività prodromiche alla stessa, ove illecite. Si possono porre essenzialmente due ipotesi.

(i) *il whistleblower pone in essere attività illecite per raccogliere le informazioni finalizzate alla segnalazione*

→ come insegna Cass. Pen., n. 35792/2018, l'istituto non autorizza in alcun modo a compiere attività di investigazione privata, quindi in tali ipotesi il whistleblower può esporsi a responsabilità penali, per i reati (ad esempio) di:

- esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.);
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615-*bis* c.p.);
- accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.);
- violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.);
- cognizione illecita di comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 c.p.);

(...)

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

Sempre con riferimento alle modalità della segnalazione si pone poi una seconda ipotesi:

(ii) *il whistleblower effettua la segnalazione all'infuori dei presupposti di legge*

La rivelazione di segreti è scriminata solo alle condizioni poste dalla legge 179/2017. Si avrà invece responsabilità penale per violazione del segreto ove la segnalazione avvenga all'infuori di tali presupposti e, quindi, ad esempio:

- oltre i limiti di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001 (es. segnalando condotte che non costituiscono reati presupposto 231);
- con modalità “eccedenti” e in particolare comunicando all'infuori del canale riservato dedicato al whistleblowing;
- in uno dei casi di esclusione soggettiva (es. in presenza di un rapporto di consulenza o assistenza legale tra il whistleblower e l'ente).

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(1) Reati connessi alla segnalazione

In sintesi, in caso di effettuazione della segnalazione:

- con riferimento ai **contenuti** della stessa dovrebbe configurarsi una responsabilità penale del whistleblower in caso di calunnia o di diffamazione commessa segnalando con dolo (mala fede) un fatto falso;
- con riferimento alle **modalità**, si configureranno responsabilità penali ogniqualvolta il whistleblower ponga in essere attività illecite al fine di raccogliere gli elementi da inserire nella segnalazione, ovvero riveli segreti con modalità tali da non rendere operativa la scriminante.

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(2) Reati connessi ad un'omessa segnalazione

- *Per non avere segnalato prima della commissione dell'illecito?*

Art. 40 cpv. c.p., “*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*”.

- *Per non avere segnalato dopo la commissione dell'illecito?*

Art. 378 c.p.: “*Chiunque (...) aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità (...) è punito con la reclusione fino a quattro anni*”

Entrambe le ipotesi di responsabilità sembrano peraltro doversi escludere, per le ragioni che seguono.

Quali possibili responsabilità penali connesse al fenomeno del whistleblowing?

(2) Reati connessi ad un'omessa segnalazione

Infatti:

- quanto ad un'eventuale responsabilità da omesso impedimento dell'illecito ex art. 40 cpv. c.p., la stessa trova il proprio fondamento giuridico in una posizione di garanzia che la legge deve individuare in capo al soggetto, che è fatto destinatario – appunto – di un *“obbligo giuridico di impedire”* l'evento; ciò non è riscontrabile nel whistleblowing, la cui disciplina pone in capo al segnalante la mera **facoltà** di farlo → non esiste un obbligo giuridico del whistleblower di impedire il reato;
- anche in tema di un eventuale favoreggiamento ex art. 378 c.p., la responsabilità del whistleblower non pare configurabile perché, sebbene la giurisprudenza ammetta la configurabilità del favoreggiamento mediante omissione, è comunque richiesto che la condotta abbia l'effetto di produrre uno stato di alterazione nel contesto fattuale nel quale si devono svolgere le indagini, così intralciandole → elemento non ravvisabile nel whistleblowing, al quale devono invece estendersi i principi generali in materia di assenza, per il privato, di un obbligo di denuncia, salvo casi rari e limitati (parzialmente diversa potrebbe essere la valutazione per il pubblico ufficiale, che ha invece un obbligo di denuncia fisiologico).

PARTE QUARTA

Aspetti penali processuali

Aspetti penali processuali

Secondo la legge 179/2017, l'identità del *whistleblower* deve rimanere **segreta**. È scomparso l'inciso, previsto nei lavori preparatori: *“nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge”*.

Il riferimento va, quindi, all'**art. 329 c.p.p.**, richiamato dall'art. 1 della legge, secondo il quale gli atti di indagine sono mantenuti segreti solo fino a:

- I. la conclusione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero;
- II. il momento in cui la persona sottoposta alle indagini ha il diritto di essere informato di determinati atti compiuti dal Pubblico Ministero.

Sul punto Cass. Pen., n. 9047/2018 conferma che modi e limiti della segretezza a tutela del whistleblower sono quelli previsti dall'art. 329 c.p.p.

Ciò comporta che ...

Aspetti penali processuali

- Nell'accertamento del fatto-reato segnalato dal whistleblower, si applicheranno invariabilmente i principi processuali penali in materia.
- Art. 111 Cost.: diritto al contraddittorio nella formazione della prova e a confrontarsi con il proprio accusatore; diritto alla formazione della prova nell'oralità del dibattimento, attraverso la cross-examination del testimone.
- Come chiarito anche dalla Cassazione, il whistleblower può ritenersi titolare di un diritto al riserbo sulle generalità (non invece all'anonimato), valido per i contesti lavorativo e disciplinare, ma non per quello processuale penale, nel quale invece prevale il diritto di difesa dell'accusato.
- Il whistleblower che effettua la segnalazione diventerà quindi, potenzialmente, un testimone nel processo penale che, in quanto tale:
 - ✓ non sarà assistito da alcun diritto all'anonimato;
 - ✓ avrà l'obbligo di presentarsi in aula su richiesta delle parti o del giudice (a pena di accompagnamento coattivo);
 - ✓ avrà l'obbligo di verità in tutto ciò che dice;
 - ✓ deve deporre su fatti specifici, non su voci correnti nel pubblico o su fatti di cui non abbia avuto conoscenza diretta (e di cui non sappia indicare la fonte diretta).
- In difetto, ove non ricorrano le eccezioni previste dall'art. 111, comma 5 Cost., il contenuto della segnalazione sarà processualmente inutilizzabile a fini penali e l'accertamento del fatto-reato potrebbe risultare compromesso.

Aspetti penali processuali

Quale potrebbe essere quindi lo svolgimento tipico della partecipazione del whistleblower ad un processo penale?

Fase 1 – precedente all'iscrizione del procedimento

Il whistleblower effettua la segnalazione al Responsabile WB interno → il Responsabile notizia l'O.d.V. che presenta una denuncia di reato alla Procura.

Fase 2 – si apre il procedimento penale

Durante le indagini preliminari il PM può volere raccogliere elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella segnalazione → può convocare il whistleblower a sommarie informazioni ex art. 362 c.p.p.; lo stesso possono fare la Polizia Giudiziaria (art. 351 c.p.p.) e il difensore dell'indagato in sede di investigazioni difensive (art. 391-*bis* c.p.p.).

Fase 3 – il procedimento transita alla fase dibattimentale

Tutte le prove raccolte in indagini preliminari devono consolidarsi in una prova orale da formarsi davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti → il whistleblower viene chiamato a testimoniare in udienza.



Grazie per l'attenzione

Cagnola & Associati Studio Legale
Via Conservatorio, 15 – 20122 Milano
T. 02.35988008 – F. 02.40701597
www.cagnolaeassociati.it